



## CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE N. 2656 DEL 03/12/2018

**OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città di Torino sta realizzando la tratta Lingotto - Bengasi della Linea 1 metropolitana, i cui lavori interessano anche l'area di piazza Bengasi con un cantiere per la realizzazione della relativa stazione, il quale ricade anche sul territorio di Moncalieri (in parte su piazza Bengasi e in parte sul primo tratto di via Sestriere partendo da piazza Bengasi);
- per attenuare l'impatto negativo generato dai cantieri di lavoro sulle attività commerciali e artigianali, con deliberazione di Giunta comunale n.232 del 27/06/2013 si è provveduto ad individuare l'area disagiata affinché gli operatori presenti all'interno della stessa possano adire ai programmi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali e delle imprese artigiane, approvati dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010 prevede che per l'area disagiata a causa di rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettono la normale accessibilità per un periodo superiore a sei mesi, il Comune debba con propria deliberazione di Giunta, oltre ad individuare le aree interessate, prevedere un apposito piano di intervento a sostegno degli operatori ivi presenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 480 del 29.11.2018 con la quale sono stati confermati i criteri per la corresponsione di contributi a sostegno delle attività commerciali e artigianali presenti nella predetta area disagiata approvati dalle precedenti deliberazioni di Giunta comunale n. 354 del 29/10/2015 e n.422 del 21/11/2013;

Preso atto che con le suddette deliberazioni è stato stabilito che:

- il valore dei singoli contributi va stabilito proporzionalmente alle domande presentate, dividendo il plafond di € 20.000,00 (ventimila/00), per il totale dei punti attribuiti, così stabilendo il valore di ogni singolo punto successivamente da moltiplicare per il punteggio riconosciuto ad ogni istante con la precisazione che:
  - a) i singoli contributi non potranno essere superiori a € 4.000,00 (quattromila/00) ed eventuali eccedenze dovranno essere ripartite nuovamente tra tutti gli altri istanti con contributo inferiore al massimo dividendo il totale delle eccedenze per il totale dei punteggi degli altri istanti con contributo inferiore al massimo;
  - b) nel caso in cui risultassero singoli contributi di valore inferiore a € 12,00 (dodici/00), le relative domande verranno escluse e si procederà nuovamente a suddividere il fondo complessivo per il nuovo totale dei punti ricalcolato escludendo le domande non ammesse perché si sarebbero vedute riconoscere un contributo inferiore a € 12,00;

- ad ogni istanza dovranno essere assegnati dei punteggi graduando il contributo sulla base della diversa anzianità di insediamento –con esclusione solo di chi ha iniziato ad operare dal 2015- e riducendo il contributo a coloro che hanno più sedi operative, i quali hanno maggiori possibilità di compensare le perdite derivanti dalla presenza del cantiere, così come indicato in tabella:

sede operativa attivata prima del 2011	5 punti
sede operativa attivata nel 2011	4 punti
sede operativa attivata nel 2012	3 punti
sede operativa attivata nel 2013	2 punti
sede operativa attivata nel 2014	1 punto
altre sedi operative in capo all'impresa	abbattimento del 50% del punteggio totale

Preso atto inoltre che:

- il contributo può essere attribuito esclusivamente alle imprese definite come possibili beneficiarie del credito agevolato dalla deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010 sia con riferimento alla tipologia di attività che ai limiti dimensionali ovverosia:
  - A) alle micro imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ed aventi sede operativa all'interno della predetta area disagiata, con esclusione di quelle con sede coincidente con la residenza, operanti nei seguenti settori:
    - commercio al dettaglio così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. b) e dall'art 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;
    - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38, art. 2 comma 1;
    - rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.P.R. 24 aprile 2001 n. 170;
    - commercio al dettaglio, come definito al precedente punto 1. e commercio all'ingrosso, come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114, quando le due attività siano esercitate congiuntamente;
    - farmacia, ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;
    - rivendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114;
  - B) alle imprese artigiane aventi sede operativa all'interno della predetta area disagiata, con esclusione di quelle con sede coincidente con la residenza, regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane.
- Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
  - commercio all'ingrosso, così come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114, ad eccezione di quanto specificato al precedente punto 4;
  - forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall'art 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114 (spacci interni, distributori automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita al domicilio);
  - attività di commercio di cui all'art. 4 comma 2 da lett. c) a lett. k) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114 (associazioni di produttori ortofrutticoli);
  - somministrazione di alimenti e bevande di cui all' art. 2 comma 2 lett. a) e b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (somministrazione al domicilio e in esercizi non aperti al pubblico);
  - somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 comma 3 lett. a), b), c), e) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (agriturismi, complessi ricettivi, strutture ricettive extralberghiere, distributori automatici);
  - somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (circoli privati).
- Le micro imprese commerciali devono avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro come previsto all'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Nel caso in cui l'impresa sia

“associata” o “collegata” ad una o più imprese, per il calcolo dei limiti dimensionali si applica quanto previsto all’Art. 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;

- il contributo può essere riconosciuto solo alle imprese ancora in attività nell’area disagiata al momento dell’erogazione dello stesso tramite versamento su conto corrente postale o bancario, intestato all’impresa. Nel caso in cui il conto corrente della ditta individuale coincida con quello del titolare, l’erogazione del contributo potrà avvenire solo se l’interessato dichiara di impegnarsi ad utilizzare il contributo, pena la restituzione dello stesso, per l’attività di impresa;

Rilevato che si rende necessario procedere ad approvare il bando, il modello di domanda e relativi allegati contenenti le dichiarazioni necessarie per accedere all’eventuale concessione di contributo;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 232 del 27/06/2013, n. 422 del 21/11/2013, n. 354 del 29/10/2015 e n. 480 del 29.11.2018;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165, nonché gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;

Dato atto che, sul presente provvedimento, deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, sulla base degli indirizzi e dei criteri approvati con deliberazioni di Giunta comunale n. 422/2013, n. 354/2015 e n. 480/2018, il bando finalizzato all’eventuale riconoscimento di un contributo da parte delle microimprese commerciali e delle imprese artigianali aventi sede operativa nell’area riconosciuta come disagiata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 27/07/2013, qui di seguito allegato con il n. 1 e facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare il modello di domanda, indicato come allegato n. 2 e facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente le dichiarazioni necessarie per accedere all’eventuale concessione del suddetto;
- 3) di approvare il modello di dichiarazione relativa ai dati necessari alla richiesta d’ufficio della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) o della certificazione di regolarità contributiva (CRC), qui di seguito allegato con il n. 3 e facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio;
- 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell’art. 2, letto b) e art. 21 della Legge n.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente atto, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199.
- 6) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..

*Il Dirigente del Settore Gestione e  
Sviluppo del Territorio*  
Nicola Palla / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)